



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. A006RT/53460/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 25/2/2010

Allegati:

Oggetto: Risposte a quesiti: obbligo di trasmissione della notifica

Comunicazione trasmessa solo via email

A

**Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A

**Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

p.c.

Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Giovanni Casale
dri-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 17.12.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito –Obbligo di trasmissione della notifica della notifica (vedi Allegato C02)

Risposta

Il D.L.vo 494/96 e s.m.i., in vigore alla data in cui è stato dichiarato essere iniziati i lavori prevedeva all'art. 11 l'obbligo di trasmettere alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nei casi di:

cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e che abbiano un'entità superiore ai 200 uomini/giorno o anche di entità inferiore ma che rientrino tra quelli i cui lavori presentino rischi particolari di cui all'all. II;
cantieri inizialmente non soggetti che successivamente rientrano nelle categorie di cui al punto precedente;
cantieri in cui opera un'unica impresa ma di entità pari o superiore ai 200 uomini/giorno.

Il comma 12 dell'art. 82 della L.R. 1/2005, che si riporta di seguito, prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere in caso di inosservanze da parte del committente degli obblighi derivanti dagli artt. 3, 6, 11 e 13 del D.L.vo 494/96

" Art 82 c. 12 LR 1/05 Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili) da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, l'efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie)."

Si ricorda inoltre, a conferma del fatto che l'opera debba essere considerata nel suo insieme, la definizione di committente riportata dall'art. 2 c. 1 lett. b) del D.L.vo 494/96, "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione."

Non è possibile frazionare un'opera già definita e di una certa complessità come quella indicata nell'oggetto del Permesso di Costruire n. C03/0296 rilasciato da codesta Amministrazione, in sotto opere e considerare queste come singoli cantieri. Ne pare possibile immaginare di poter svolgere un'opera di questo tipo, che peraltro risulta comunque essere di entità superiore ai 200 uomini/giorno, con un'unica impresa. Per quanto sopra detto si ritiene, nel caso specifico, evidente il sussistere dell'obbligo di trasmissione della notifica preliminare per un lavoro che abbia come natura delle opere "Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione con diversa articolazione e collocazione di un fabbricato ad uso artigianale".

**Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro**
ing. Marco Masi

MM \fv \ms